

Relazione Tecnico Finanziaria

della deliberazione legislativa approvata dall'Assemblea legislativa regionale nella seduta n. 159 del 21 aprile 2020

INCENTIVI PER LA RIMOZIONE E LO SMALTIMENTO DI PICCOLI QUANTITATIVI DI RIFIUTI CONTENENTI AMIANTO

Art. 1 *(Finalità)*

L'articolo declina le finalità della legge.

Invarianza: La disposizione ha carattere normativo e non comporta oneri aggiuntivi per il bilancio regionale.

Art. 2 *(Contributi regionali)*

L'articolo prevede la concessione di contributi regionali in favore di soggetti privati che effettuano interventi di rimozione e smaltimento delle coperture e dei manufatti contenenti amianto, individuando gli immobili di proprietà privata da bonificare nonché il limite massimo della spesa complessiva sostenuta che verrà finanziato dal bilancio regionale.

Effetti finanziari: La disposizione ha effetti finanziari nei limiti delle risorse autorizzate all'articolo 6.

Art. 3 *(Soggetti beneficiari)*

L'articolo individua i soggetti beneficiari dei contributi regionali e detta la disciplina da seguire per finanziare le domande provenienti da uno stesso soggetto o nell'ipotesi di pluralità di proprietari di un medesimo edificio, di multiproprietà o di proprietà indivisa.

Invarianza: La disposizione ha carattere normativo e non comporta oneri aggiuntivi per il bilancio regionale.

Art. 4
(Spese ammissibili)

L'articolo individua gli interventi ammissibili al contributo regionale e quelli esclusi.

Invarianza: La disposizione ha carattere normativo e non comporta oneri aggiuntivi per il bilancio regionale.

Art. 5
(Criteri e modalità di erogazione dei contributi)

L'articolo pone a carico della Giunta regionale l'onere di dettare, entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della legge, i criteri e le modalità da seguire per l'erogazione dei contributi regionali nonché i casi di revoca dei medesimi.

Invarianza: La disposizione ha carattere normativo e non comporta oneri aggiuntivi per il bilancio regionale.

Art. 6
(Disposizioni finanziarie)

L'articolo autorizza il limite massimo di spesa e la relativa copertura, per l'anno 2020 rinviando, trattandosi di spesa non obbligatoria, alle leggi di bilancio le autorizzazioni di spesa delle annualità successive.

Effetti finanziari: le coperture sono indicate nella tabella seguente:

SPESA PREVISTA DALLA LEGGE						COPERTURA								
Mis-sione	Pro-gramma	Capi-tolo	Compe-tenza 2020	Compe-tenza 2021	Compe-tenza 2022	Mis-sione	Program-ma	Capitolo	Descrizione	Competen-za 2020	FONTE FINANZIA-MENTO (Comunitaria, statale, regionale, finanziata con ricorso al credito)	Tabella di autorizzazione	Spesa obbligatoria	Servizio gestore
			200.000,00			9	03	2090320028	Fondo per la manuten-zione-rimozione e smaltimento di materiali e rifiuti contenenti amianto CNI/20	200.000,00	Fondi regionali	Tabella C	NO	PF PREVEN-ZIONE E PROMOZIO-NE DELLA SALUTE NEI LUOGHI DI VITA E DI LAVORO

A decorrere dall'anno 2021, è previsto il rinvio dell'autorizzazione alle leggi di bilancio, ai sensi dell'art. 38 del decreto legislativo 118/2011, trattandosi di spesa non obbligatoria a carattere continuativo.

Art. 7
(Abrogazione)

L'articolo abroga la voce della tabella C, allegata alla legge regionale 30 dicembre 2019, n.41 (Disposizioni per la formazione del bilancio 2020/2022 della Regione Marche. Legge di stabilità 2020) che contiene lo stanziamento, per l'anno 2020, riguardante il "Fondo per la manutenzione – rimozione e smaltimento di materiali e rifiuti contenenti amianto - CNI/20" - anno 2020, utilizzato a copertura della legge in esame.

Invarianza: La disposizione ha carattere normativo e non comporta oneri aggiuntivi per il bilancio regionale.